

Publicato il 17/01/2025

N. 00067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01664/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2024, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, nei nomi della minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito,-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- della nota Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente Scolastico reggente delle -OMISSIS-, trasmessa a mezzo pec in pari data al ricorrente, per il tramite di questa difesa, con oggetto: “ Risposta accesso agli atti del -OMISSIS-. -OMISSIS- -OMISSIS-(genitore di -OMISSIS- -OMISSIS-” con la quale era rigettata l’istanza del-OMISSIS- avanzata dal ricorrente, per il tramite dello scrivente difensore, di “Istanza ai sensi della L. 241/90 e ss.mm ed ii”;

- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti e per la declaratoria di accertamento

del diritto del ricorrente di conoscere i dati richiesti con l'istanza di accesso agli atti presentata in data-OMISSIS- consistenti nel sapere:

- “quanti allievi sono iscritti alla classe -OMISSIS-Liceo Linguistico ad oggi per l'a.s. 2024/25;

- quanti alliev* di detta classe sono BES

- quanti alliev*DSA

se tra gli allievi DSA vi sono gravità ed in caso affermativo quante e di che tipo” e di conseguenza riesaminare la domanda di trasferimento proposta dal ricorrente per conto della figlia minore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente, che agisce nei nomi della figlia minore, espone in fatto quanto segue:

- la figlia oltre a frequentare la classe -OMISSIS- frequenta altresì l'-OMISSIS-, dovendo a ciò il suo trasferimento dalla Svizzera a Firenze; all'esito dell'a. s. 2023/24, la figlia del ricorrente, in ragione del grande impegno richiesto dall'indirizzo -OMISSIS-, non facilmente conciliabile con il richiesto impegno dall'-OMISSIS-, si determinava di cambiare indirizzo optando per il trasferimento, sempre nella medesima istituzione scolastica, al liceo linguistico, peraltro frequentato da almeno due allieve ballerine come lei

e frequentanti la medesima scuola di danza e con un orario più compatibile con le esigenze della medesima; la richiesta di trasferimento veniva però respinta, motivando anche con riferimento a “*problemi strutturali*” e “*problemi prettamente didattici*”;

- con istanza del -OMISSIS- parte ricorrente presentava istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990 per conoscere “*quanti allievi sono iscritti alla classe -OMISSIS-Liceo Linguistico ad oggi per l'a.s. 2024/25; quanti alliev* di detta classe fossero BES, quanti alliev* fossero DSA e se tra gli allievi DSA vi sono gravità ed in caso affermativo quante e di che tipo*”;

- la Scuola respingeva l'istanza di accesso, con nota del -OMISSIS-, sul rilievo che “*Invero, appare più un controllo generalizzato della P.A. poiché riveste un carattere didattico/metodologico e tutelato tra l'altro da privacy (vedi norma correlata su esporre elenchi o numeri di soggetti DSA o BES della classe*”.

2 – Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna il diniego di accesso, censurandolo per violazione di legge ed eccesso di potere.

3 – Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l-OMISSIS- si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. Parte resistente eccepisce la inammissibilità della domanda ove volta alla rivalutazione della domanda di trasferimento della studentessa, la inammissibilità dell'istanza di accesso, in quanto volta ad acquisire non atti ma informazioni che richiedono una elaborazione da parte dell'amministrazione, la inammissibilità dell'accesso perché volto ad un controllo generalizzato non consentito sull'attività dell'Amministrazione nell'attività di formazione delle classi, la sussistenza del limite normativo all'ostensione stante la presenza di dati di massima sensibilità.

4 – Chiamata la causa alla camera di consiglio del 16 gennaio 2025, e sentiti i difensori comparsi, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5 – Devono essere previamente esaminate le eccezioni preliminari.

Non ha pregio l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto volta alla rivalutazione della domanda di trasferimento presentata dalla studentessa; infatti, contrariamente a quanto eccepito dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso

in esame ha ad esclusivo oggetto la domanda di accesso agli atti e non contiene conclusioni in relazione alla vicenda sostanziale sottostante.

Non convince neppure l'eccezione di inammissibilità della domanda di accesso in quanto volta ad acquisire informazioni che richiederebbero una elaborazione da parte dell'amministrazione. L'istante chiede di conoscere quanti sono il numero degli alunni iscritti alla classe -OMISSIS-del liceo linguistico e quanti sono gli alunni di quella classe affetti da disturbi di apprendimento e bisogni educativi speciali. Non è comprensibile in che senso ciò richiederebbe una elaborazione da parte dell'amministrazione scolastica; il numero degli alunni delle singole classe risulterà ad ogni evidenza dai registri scolastici e dagli atti di organizzazione con i quali la scuola dà vita alle classi e lo stesso vale in relazione agli alunni che abbiamo bisogni e disturbi speciale; d'altra parte è la scuola stessa che, nel respingere la richiesta di trasferimento della ricorrente, ha fatto riferimento a quei dati, che non possono ora essere definiti come dati da elaborare.

È altresì da respingere il riferimento alla inammissibilità del ricorso in quanto volto ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa; ben diversamente, come già rilevato, a fronte del rigetto della domanda di trasferimento della studentessa ad altra classe, motivato con riferimento al numero degli alunni della classe della quale essa aspira a far parte e alla presenza di alunni con esigenze speciali, la stessa ha richiesto di conoscere i dati oggettivi, in termini numerici, circa gli alunni che compongono la classe e quali con i bisogni speciali. Si tratta di esigenza conoscitiva legata alla verifica, in sede difensiva, delle proprie posizioni di vantaggio e non già di un controllo generalizzato dell'operare della scuola.

6 – Nel merito il ricorso è fondato nei sensi di seguito esplicitati.

Come già evidenziato, a fronte della istanza della studentessa di essere trasferita in altra classe dello stesso Istituto, la scuola resistente ha respinto l'istanza stessa facendo riferimento a problemi strutturali e problemi didattici, i primi attinenti al numero degli alunni già presenti nella classe di pretesa

destinazione, che non consentirebbe ulteriori immissioni per il necessario rispetto dei profili spaziali e dimensionale imposti dalla normativa, i secondi relativi alla complessità della classe che prevede la presenza di numerosi alunni con esigenze didattiche particolari. L'istanza di accesso che è scaturita dal suddetto provvedimento di diniego è volta a far acquisire alla studentessa, nell'ottica di verificare la legittimità della decisione pregiudizievole assunta nei suoi confronti, *“quanti allievi sono iscritti alla classe -OMISSIS-Liceo Linguistico ad oggi per l'a.s. 2024/25; quanti alliev* di detta classe fossero BES, quanti alliev* fossero DSA e se tra gli allievi DSA vi sono gravità ed in caso affermativo quante e di che tipo”*.

Osserva il Collegio che i due contenuti della richiesta ostensiva devono essere trattati separatamente. Quanto alla richiesta di conoscere il numero degli allievi iscritti alla classe, si osserva, da un lato, che trattasi di circostanza rilevante per le esigenze difensive dell'istante (al fine di verificare la fondatezza della asserita indisponibilità di spazi per ulteriori presenze); dall'altro lato, che non vi sono esigenze contrapposte da tutelare, trattandosi di dato ordinario, non soggetto a profilo alcuno di protezione. La scuola è quindi tenuta a fornire risposta sul punto alla ricorrente. Quanto al profilo degli alunni con esigenze didattiche particolari la questione presenza profili di maggiore delicatezza. È evidente come, anche in questo caso, si tratta di dato conoscitivo rilevante per la studentessa, al fine di verificare, in ottica difensiva, la fondatezza dell'assunto motivazionale relativo, posto dalla scuola a fondamento del diniego di trasferimento. Come rilevato dall'Avvocatura dello Stato si tratta però di dati che hanno riguardo a profilo *lato sensu* sanitari e quindi sottoposti a tutela di riservatezza. Stante comunque la stringente necessità difensiva (correlata alla verifica di profilo motivazionale dell'atto lesivo per la studentessa) l'accesso deve essere consentito nelle seguenti modalità: la scuola dovrà informare esclusivamente in ordine al numero di studenti della classe con specifiche necessità didattiche, senza indicazione né dei nominativi degli studenti stessi, né dei profili di difficoltà che vengono in considerazione ed omettendo qualunque ulteriore elemento che renda

identificabili gli interessati; dovrà quindi essere comunicato esclusivamente un dato numerico, anonimo e quindi rispettoso del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 GDPR.

7 – Il ricorso deve quindi essere accolto nei sensi sopra esplicitati, con condanna dell'amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all-OMISSIS- di esibire i documenti oggetto di istanza di accesso, nei sensi indicati in motivazione, entro il termine di trenta giorni.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente, Estensore

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Giani

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.